



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento N. 14 /2023 sub. 1 P.U. promosso da:

**DOMENICO PICCIRILLI** (c.f. PCCDNC54P05E435T) rappresentata e difesa dall'avv. BARBARA ROSATI (c.f. RSTBBR70C47E435A)

**Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore**

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data 31.03.2023 da **DOMENICO PICCIRILLI** ;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Lanciano a norma dell'articolo 27 comma 3 CCI ;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. GRAZIELLA CIANFRONE , contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 29.05.2023 , si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il



debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con nota depositata il 21 giugno 2023, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati, che sono stati sospesi i pagamenti in esecuzione delle predette cessioni del quinto, notiziando il creditore per la immediata cessazione della automaticità della esecuzione della cessione e dell'obbligo di rimborso delle somme corrisposte dopo la comunicazione del presente provvedimento in ipotesi di omologazione, oltre interessi come per legge; che l'Istituto risulta essere informato della obbligatoria sospensione dei pagamenti con diritto alla restituzione delle somme incassate e ha rappresentato che nessuna osservazione è stata trasmessa dai creditori nel termine assegnato;

quanto al debito per mutuo, in essere con Intesa Sanpaolo spa, esso continuerà il suo regolare ammortamento, ai sensi dell'art. 67 comma 5 CCII, trattandosi di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del ricorrente per la quale non viene prevista la liquidazione.

L'OCC, quanto alla previsione di pagamento secondo scadenze di ammortamento, del mutuo ipotecario con residuo debito di € 44.000,00 circa, ha attestato che:

1. il valore dell'immobile è superiore al valore del debito residuo dovuto dal ricorrente, ossia di € 44.501,88.
2. il rimborso delle rate a scadere del mutuo, che continua ad avvenire regolarmente, non lede né il diritto degli altri creditori chirografari, né di quelli privilegiati che verranno soddisfatti integralmente.

L'esposizione debitoria ammonta ad Euro 28.828,42 ed è ripartita come da tabella sottostante:

| CREDITORI                                         | ACCERTATO          |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Agenzia delle Entrate – Riscossione               | 78,74 €            |
| Soget - Tributi locali (TARI)                     | 381,03 €           |
| Regione Abruzzo - Tassa automobilistica regionale | 71,71 €            |
| Findomestic                                       | 23.296,90 €        |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>23.828,42 €</b> |

cui si aggiungono le spese in prededuzione per l'accesso alla presente procedura e gradi così indicati:



|                                          | Debito al<br>22/03/2023 | Natura<br>Crediti | %    | Debiti da<br>saldare | Entrate           |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------|----------------------|-------------------|
| Spese procedura OCC                      | 1.872,27 €              | prededuzione      | 100% | 1.872,27 €           |                   |
| Spese legali                             | 729,56€                 | prededuzione      | 100% | 729,56 €             |                   |
| Spese di tenuta conto                    | 500,00 €                | prededuzione      | 100% | 500,00 €             |                   |
| <b>Totale prededuzione</b>               |                         |                   |      |                      | <b>3.101,83 €</b> |
| Ag. Entrate Riscossione                  | 53,10 €                 | privilegio        | 100% | 53,10 €              |                   |
| Ag. Entrate Riscossione                  | 25,64 €                 | chirografo        | 10%  | 2,56 €               |                   |
| Soget                                    | 381,03 €                | privilegio        | 100% | 381,03 €             |                   |
| Regione Abruzzo<br>Tassa automobilistica | 71,71 €                 | chirografo        | 10%  | 7,17 €               |                   |
| Findomestic                              | 23.296,90 €             | chirografo        | 10%  | 2.329,69 €           |                   |
| <b>Totale passività</b>                  |                         |                   |      |                      | <b>2.773,55 €</b> |
| <b>Totale passività Piano</b>            |                         |                   |      |                      | <b>5.875,38 €</b> |

#### IL PIANO

Il ricorrente prevede un piano con pagamento di rate da € 122,40 per n. 4 anni (12x4=48)

|                                                                  |  |  |  |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|
| <b>Totale Rate Accantonate</b><br>(€122,40 x 12mesi x 4<br>anni) |  |  |  | <b>5.875,38 €</b> |                   |
| <b>Totale Attività Piano</b>                                     |  |  |  |                   | <b>5.875,38 €</b> |

Le integrazioni richieste con decreto del 26 aprile 2023, hanno permesso di accertare che, al netto della spesa media mensile e della rata di mutuo decurtata per intero sull'entrata del ricorrente (sebbene i coniugi siano in comunione legale ed in difetto di reddito autonomo della moglie), il residuo potenzialmente a disposizione dei creditori ammonta ad € 185,00, con una differenza rispetto alla rata indicata nel piano di circa € 70,00.

Ne è conseguita una modifica del piano con la previsione di pagamento mensile di € 160,00 in luogo di € 122,40 per n. 48 mensilità per complessivo attivo di € 7.680,00 a fronte di complessivo debito di € 23.828,42.

Rilevato che il piano prevede, in particolare:



- 1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili *“i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”*) e del legale della procedura;
- 2) il pagamento integrale dei creditori privilegiati
- 3) il pagamento nella misura del 10% dei crediti chirografari;

ribadito che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 67-71 CCI;

**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto in data 31.03.2023 da DOMENICO PICCIRILLI (CF: PCCDNC54P05E435T ) nato a Lanciano il 05/09/1954 ed ivi residente in Vico 5 S. Lorenzo 7,

**DISPONE**

che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

**DISPONE**

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. GRAZIELLA CIANFRONE , vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

**DISPONE**

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che *“il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*;
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

**DISPONE**



che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;

**DISPONE**

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

**INIBISCE**

a DOMENICO PICCIRILLI la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

**DISPONE**

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

**PONE**

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

**DICHIARA**

la chiusura della procedura;

**MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. GRAZIELLA CIANFRONE .

Manda al Gestore della crisi di provvedere alla pubblicazione della sentenza di omologa sul sito del Tribunale di Lanciano.

Lanciano, li 08/11/2023

Il Giudice

dott.ssa Chiara D'Alfonso

